

❑ Interrogazione n. 100

presentata in data 15 luglio 2010

ad iniziativa del Consigliere Silvetti

“Proposta di legge n. 11: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 ‘Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale’”

Risposta orale urgente

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, così come modificato dalla legge 99/2000 che stabilisce che “gli impianti per la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali sole e vento sono esclusi dalla procedura di verifica per la valutazione di impatto ambientale (VIA) se la potenza installata non supera 1 Mwe”;

Vista la legge regionale 7/2004 che fissava limiti più restrittivi rispetto al dettato legislativo nazionale;

Considerato:

che la Giunta regionale nella seduta del 2 febbraio 2010 rilevava tale disparità provvedendo a modificare i limiti di applicabilità dell'Autorizzazione unica portando il limite ad 1 Mw in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

che lo Stato italiano, approvando la cosiddetta legge comunitaria 2009 ha recepito la normativa di riferimento in materia di energie rinnovabili, armonizzando quella nazionale con quella comunitaria che prevede, per impianti sotto 1 Mw di potenza la concessione addirittura della DIA;

che la possibilità di sottoporre, come previsto dalla proposta di legge in questione, gli impianti fotovoltaici a terra a VIA sopra i 200 Kw rappresenta non un rischio ma una certezza di contrarietà della fonte normativa primaria (Legge nazionale e comunitaria) e della Fonte normativa secondaria (legge regionale);

che sono state pubblicate le linee guida nazionali per i procedimenti autorizzativi fotovoltaici che prevedono l'impossibilità per regioni e province di autoorganizzarsi come fatto finora;

Considerato inoltre:

che la Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2010 pronunciandosi sull'applicazione del d.lgs. 387/2010 ha stabilito che le regioni non possono provvedere autonomamente alla fissazione dei limiti relativi agli impianti fotovoltaici, rimanendo la competenza alla Stato, attraverso e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regione;

che con l'approvazione di tale atto si andrebbe a colpire un settore economico in cui la programmazione è alla base dell'attuale crescita e forte sviluppo provocando, con continue e discordanti modifiche normative di riferimento, una generale e diffusa situazione di incertezza

Il sottoscritto Consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) come preveda che si possa conciliare il limite espresso dalla proposta di legge in questione con il rispetto delle prescrizioni nazionali e comunitarie;
- 2) se non ritenga che l'approvazione di tale atto possa far nascere evidenti aspetti di censure giurisdizionali-amministrative causando anche un aggravio di spese per l'ente in seguito al contenzioso legale.